

**STUDIO LEGALE PATRICELLI - MINGIARDI**

VIA ARCHIMEDE, 143 – 00197 ROMA

TEL 3474482403 – FAX 06-8078895

E-MAIL l.patricelli@pmlegale.it

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

Sede di Roma

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

**Nell'ambito del ricorso**

**R.G. n. 11255/25**

Per

**INCANTO ENTE DEL TERZO SETTORE**, con sede legale in Roma, Via dei Prati Fiscali n. 215, C.F. 10005241004, in persona del legale rappresentante pro tempore Riccardo Maggi rappresentata e difesa dagli Avv. Luigi Patricelli e Francesco Mingiardi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, viale Giulio Cesare 21 come da procura in calce al ricorso introduttivo

**CONTRO:**

**MINISTERO DELLA CULTURA**, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato

**NEI CONFRONTI DI**

**FONDAZIONE TEATRO CIVICO RHO** (CF/PI: 93556780158 – 1266458096) in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Rho, Piazza Jannacci 1 controinteressata

PER L'ANNULLAMENTO, previa adozione di idonee misure cautelari:

- 1) del Decreto Direttoriale rep. n. 691 del 19 giugno 2025, che ha escluso l'Associazione INCANTO ETS dal contributo FNSV 2025-2027 per il settore "Attività liriche ordinarie - Prime istanze triennali" ex art. 20 del D.M. 463/2024
- 2) dei verbali della Commissione consultiva per la Musica n. 4 del 29-30 aprile 2025 e delle relative schede di valutazione;
- 3) della Decreto Direttoriale 966 del 14 luglio 2025 che ha rigettato le istanze di riesame, che ha confermato l'esclusione dell'Associazione INCANTO ETS e del Verbale della Commissione consultiva per la Musica n. 9 del 9 luglio 2025 nella parte riferibile alla ricorrente
- 4) ove occorra del DM 23 dicembre 2024, n. 463:e allegato B recante "*Criteri e modalità per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo*" laddove non

**STUDIO LEGALE PATRICELLI - MINGIARDI**

VIA ARCHIMEDE, 143 – 00197 ROMA

TEL 3474482403 – FAX 06-8078895

E-MAIL l.patricelli@pmlegale.it

prevede e ove interpretabile, nel senso di legittimare l'operato dell'amministrazione procedente ad operare senza una griglia valutativa per l'attribuzione dei punteggi con criteri, pesi e sub punteggi.

- 5) Di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

**FATTO**

- 1) Con ricorso notificato in data 17 settembre 25 ee iscritto al R.G. n. 11255/2025, la ricorrente ha impugnato il Decreto Direttoriale rep. n. 691 del 19 giugno 2025 e gli atti correlati, nella parte in cui hanno escluso l'Associazione INCANTO ETS dal contributo FNSV 2025-2027 per il settore "Attività liriche ordinarie - Prime istanze triennali" ex art. 20 del D.M. 463/2024.
- 2) L'udienza per la discussione dell'istanza cautelare veniva fissata il 14 ottobre u.s
- 3) A seguito del deposito effettuato dall'Avvocatura di stato in data 11 ottobre 2025, la ricorrente ha acquisito ulteriore documentazione (doc. 21 Avvocatura scheda calendario del comune di Rimini) che evidenzia un gravissimo vizio procedurale consistente nella violazione dell'obbligo di astensione da parte di un componente della Commissione consultiva in situazione di evidente conflitto di interessi.
- 4) Tutto ciò premesso, e fermi restanti i motivi del ricorso introduttivo, è interesse della scrivente difesa sottoporre al collegio ulteriori motivi di illegittima derivanti da circostanze acquisite in corso di causa.

**DIRITTO**

**I. VIOLAZIONE DELL'ART. 6-BIS DELLA L. 241/1990 E DELL'ART. 97 COST.  
- ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' - CONFLITTO DI INTERESSI E MANCATA ASTENSIONE DEL COMMISSARIO GUIDO BARBIERI**

Dalle risultanze documentali acquisite in sede di deposito della documentazione da parte dell'Avvocatura di Stato (cfr Doc. 21 dell'avvocatura "scheda calendario comune di Rimini e doc. 1) emerge che il Prof. Guido Barbieri, componente della commissione che ha valutato le domande nella seduta del 29 e 30 aprile 2025 e nell'istanza di riesame del 9 luglio 2025, si trovava in una situazione di evidente conflitto di interessi con uno dei soggetti partecipanti alla selezione, il Comune di Rimini, senza tuttavia astenersi dalle relative valutazioni.

**STUDIO LEGALE PATRICELLI - MINGIARDI**

VIA ARCHIMEDE, 143 – 00197 ROMA

TEL 3474482403 – FAX 06-8078895

E-MAIL l.patricelli@pmlegale.it

Dalla documentazione allegata (doc. 1, 4 e 5 e doc. 21 Avvocatura di Stato)) risulta infatti che:

1) Il Prof. Guido Barbieri risulta indicato come autore (cfr pag. 2 doc. 21 dell'Avvocatura e documento 1 allegato alla presente memoria) dello spettacolo "Lo Specchio di Dioniso" programmato dal Comune di Rimini nell'ambito del progetto artistico presentato per il triennio 2025-2027; Nello stesso libretto dello spettacolo si legge: "*ELABORAZIONE DEI TESTI E VIDEO SCENOGRAFIA GUIDO BARBIERI ALLESTIMENTO E VIDEO SCENOGRAFIE DOMENICO GIOVANNINI E GUIDO BARBIERI* (doc. 4). Inoltre dall'estratto del sito del Teatro Galli si legge: "*Nell'ambito della rassegna Parole per la musica, la guida all'ascolto in preparazione all'evento: Introduzione all'Opera A cura di Guido Barbieri*" (doc. 5).

2) Lo spettacolo è stato effettivamente rappresentato presso il Teatro Galli di Rimini in data 20 e 21 agosto 2025, (doc. 4 e 5) confermando l'attualità e la concretezza del rapporto di collaborazione artistica. Tale situazione configura una palese violazione del principio di imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 Cost. e dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi previsto dall'art. 6-bis della L. 241/1990, che stabilisce espressamente che "il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale". Come noto, costituisce principio pacifico che l'obbligo di astensione sussiste non solo in presenza di un conflitto di interessi concreto ed effettivo, ma anche quando il conflitto è meramente potenziale. L'inosservanza del dovere di astenersi in presenza di situazioni di conflitto di interesse, oltre che configurare un obbligo di legge, si traduce in una violazione del principio di imparzialità costituzionalmente riconosciuto (art. 97 Cost.), il quale incide conseguentemente sulla legittimità di tutti gli atti successivi della procedura. Nel caso di specie, la collaborazione artistica del Prof. Barbieri con il Comune di Rimini per la realizzazione dello spettacolo "Lo Specchio di Dioniso", che integra chiaramente una situazione di conflitto di interessi che avrebbe dovuto comportare l'astensione del commissario dalla valutazione del progetto riminese. Peraltro il conflitto è anche diretto in quanto a seguito della rappresentazione dell'opera, per la sua dichiarata qualità di autore dei testi e della video scenografia il sig Guido Barbieri ha anche maturato diritti SIAE. Il conflitto di interessi di un membro che avrebbe dovuto astenersi comporta come corollario anche la violazione del principio del collegio perfetto e nullità dell'intera procedura valutativa. La presenza di un commissario in situazione di conflitto d'interessi non si limita a viziare la valutazione del singolo progetto interessato, ma compromette la legittimità dell'intera procedura. La presenza anche di un solo componente in situazione di conflitto di interessi mina in radice la legittimità dell'intero organo collegiale, il cui

**STUDIO LEGALE PATRICELLI - MINGIARDI**

VIA ARCHIMEDE, 143 – 00197 ROMA

TEL 3474482403 – FAX 06-8078895

E-MAIL l.patricelli@pmlegale.it

apporto specifico assume carattere di essenzialità e imprescindibilità nelle valutazioni tecniche di competenza della Commissione. Nel caso di specie, il Prof. Barbieri ha partecipato a tutte le fasi della valutazione, sia nella seduta del 29 aprile 2025 che nella procedura di riesame del 9 luglio 2025, senza mai segnalare la situazione di conflitto né astenersi dalle relative deliberazioni. Tale comportamento ha compromesso irrimediabilmente l'imparzialità dell'intero collegio e la legittimità di tutte le valutazioni espresse rendendo necessaria la rinnovazione delle valutazioni con commissione in composizione diversa e priva di situazioni di incompatibilità.

**ISTANZA CAUTELARE**

Quanto al fumus boni iuris, esso appare di particolare consistenza e gravità, come emerge no solo dai vizi richiamati nel ricorso principale a cui ci si riporta, ma anche dai gravi vizi esposti nel presente ricorso per motivi aggiunti,. Il vizio relativo al conflitto di interessi del Prof. Guido Barbieri presenta un fumus boni iuris di particolare evidenza, configurando una violazione palese e incontrovertibile del principio di imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 Cost. e dell'obbligo di astensione previsto dall'art. 6-bis della L. 241/1990. Nel caso di specie, la collaborazione artistica del Prof. Barbieri con il Comune di Rimini per la realizzazione dello spettacolo "Lo Specchio di Dioniso", integra chiaramente una situazione di conflitto di interessi che avrebbe dovuto comportare l'astensione del commissario. La presenza di un commissario in situazione di conflitto di interessi non si limita a viziare la valutazione del singolo progetto interessato, ma compromette la legittimità dell'intera procedura. La presenza anche di un solo componente in situazione di conflitto di interessi mina in radice la legittimità dell'intero organo collegiale, il cui apporto specifico assume carattere di essenzialità e imprescindibilità nelle valutazioni tecniche di competenza della Commissione.

Quanto al requisito del periculum in mora si ribadiscono sostanzialmente le motivazioni esposte nell'istanza cautelare del ricorso introduttivo ovvero:

- 1) La perdita irreversibile della stagione operistica 2025-2026

La stagione operistica tradizionalmente inizia ad ottobre/novembre 2025. Senza il finanziamento, l'Associazione non potrà finalizzare i contratti con gli artisti già selezionati di livello internazionale prenotare i teatri e le sale storiche (Teatro Argentina, Teatro Valle, Teatro Italia) per le rappresentazioni programmate; avviare la campagna di comunicazione e vendita biglietti predisposta dall'agenzia specializzata Elisabetta Castiglioni Press office & Public Relations; procedere agli allestimenti scenici e alle prove necessarie per la realizzazione delle opere.

**STUDIO LEGALE PATRICELLI - MINGIARDI**

VIA ARCHIMEDE, 143 – 00197 ROMA

TEL 3474482403 – FAX 06-8078895

E-MAIL l.patricelli@pmlegale.it

La perdita della stagione 2025-2026 comporterebbe un danno irreparabile non solo economico ma anche artistico e culturale, compromettendo definitivamente il progetto "Nuove Voci della Lirica" e vanificando anni di lavoro preparatorio. Inoltre il progetto "Nuove Voci della Lirica" è strutturato su base triennale con un percorso formativo progressivo per i giovani cantanti. La perdita del primo anno comprometterebbe irreversibilmente l'intero progetto, causando la dispersione dei giovani talenti selezionati attraverso il sistema innovativo di selezione tramite social media nonché la perdita delle collaborazioni internazionali avviate (Teatro Nazionale Opera Slovacca, Cairo Opera House) e più in generale la vanificazione dell'esperienza già consolidata in 8 edizioni precedenti del progetto. Infine l'annullamento delle stagioni comporterebbe un irreversibile danno reputazionale e perdita di credibilità; L'associazione vanta 25 anni di attività e oltre 500 concerti realizzati in Italia e all'estero, e l'annullamento del progetto comprometterebbe i rapporti consolidati con teatri storici e istituzioni culturali nonché la credibilità presso artisti di livello internazionale e collaboratori e le future possibilità di finanziamento e partnership. Verrebbe inoltre interrotta la continuità dell'attività formativa per i giovani talenti. Va da sé che i tempi di definizione del merito non consentirebbero di recuperare la stagione operistica e l'intero progetto triennale. Il danno prospettato presenta i caratteri della gravità e irreparabilità richiesti dall'art. 55 del Codice del processo amministrativo, in quanto non è suscettibile di riparazione per equivalente monetario, trattandosi di attività culturale e artistica e compromette definitivamente un progetto pluriennale di formazione artistica;

Il bilanciamento degli interessi depone inoltre nettamente a favore della concessione della tutela cautelare per i seguenti motivi. L'eventuale ammissione provvisoria non pregiudica l'interesse erariale, trattandosi di risorse già stanziate e disponibili nel bilancio del Ministero della Cultura per il triennio 2025-2027. La concessione della misura cautelare non comporta esborsi aggiuntivi ma solo la corretta allocazione di fondi già destinati al settore dello spettacolo dal vivo. Gli altri beneficiari non subirebbero pregiudizio significativo, configurandosi il contributo come assegnazione su fondi disponibili.

Si evidenzia infine che il totale del Contributo richiesto dalla Incanto, pari ad euro 80.000 si inserisce in un totale spese di euro 140000 (cfr All. 1 Avvocatura e allegato 6 al presente ricorso) ragion per cui appare evidente che senza il contributo richiesto il progetto non può essere attuato.

Si chiede pertanto al Tribunale di voler concedere le misure cautelari ritenute idonee ad assicurare alla ricorrente l'effettiva tutela ivi compresa l'eventuale ammissione provvisoria.

**STUDIO LEGALE PATRICELLI - MINGIARDI**

VIA ARCHIMEDE, 143 – 00197 ROMA

TEL 3474482403 – FAX 06-8078895

E-MAIL l.patricelli@pmlegale.it

**Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami**

Qualora il Tar ritenesse necessaria l'integrazione del contraddittorio e la notifica anche agli altri soggetti potenzialmente interessati agli atti del giudizio, si chiede essere autorizzati, ove occorra e per i suddetti motivi, alla notifica per pubblici proclami nelle modalità che codesto TAR vorrà indicare.

**CONCLUSIONI**

Per i motivi esposti, si chiede all'Ecc.mo TAR, previa adozione delle misure cautelari ritenute idonee, di accogliere il presente ricorso per motivi aggiunti, unitamente al ricorso principale, con ogni statuizione conseguente in merito all'annullamento degli atti impugnati.

Si deposita:

- 1) Scheda Calendario comune di Rimini;
- 2) Dichiarazione Guido Barbieri
- 3) CV Guido Barbieri
- 4) Libretto Spettacolo
- 5) Estratto sito Teatro Galli
- 6) Scheda completa progetto Incanto.

Roma, lì 23 ottobre 2025

Avv. Luigi Patricelli

Avv. Francesco Mingiardi